

**- NEWS N°03 MARZO 2019 -**  
**PRINCIPALI LEGGI E DECRETI**  
**SULL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA**

**RIQUALIFICAZIONI CONDOMINIO, PROROGATA ALL'8 MARZO LA SCADENZA PER LE COMUNICAZIONI PRECOMPILATA**

*Gli amministratori di condominio devono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni*

Gli amministratori di condominio avranno tempo fino all'8 marzo per effettuare l'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Lo stabilisce il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato ieri, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria.

Gli amministratori di condominio, quindi, per quest'anno, possono inviare i dati fino all'8 marzo 2019 invece della scadenza ordinaria del 28 febbraio, senza che sia compromessa la tempistica per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

**QUALI SONO I DATI INTERESSATI.**

Gli amministratori di condominio devono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Per effettuare la trasmissione dovranno utilizzare le nuove specifiche tecniche implementate, a partire da quest'anno, con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e al fine di recepire le novità introdotte dalla legge n.205/2017 in materia di interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, come le spese per interventi di "sistemazione a verde".

**Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate,**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento **Dispone** In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2018, i soggetti individuati dal medesimo articolo 2 del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, entro l'8 marzo 2019.

**Motivazioni**

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 ha stabilito che gli amministratori di condominio trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Ciò premesso, considerato che un'associazione di categoria rappresentativa dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati in oggetto ha manifestato l'esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata e che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto a quelle dell'anno precedente, con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, vengono prorogati all'8 marzo 2019, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all'anno 2018, i termini previsti per la trasmissione dei dati in oggetto, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2019.

Il presente provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato decreto-legge n. 148 del 2017.

**27 Febbraio 2019**

*Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:*

<https://www.fiscoetasse.com/upload/Provvedimento+proroga+RU48597.pdf>